Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 7 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 133**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno stesso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo [illegible] conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2450.
Modifiche allo statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Messina, approvato con R. decreto 1° ottobre 1927, n. 2798, e modificato con Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1925 e 27 ottobre 1932, n. 1975;
Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, approvato con R decreto 11 dicembre 1930, n. 1964 e modificato con R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1994;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2204, con il quale il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Messina, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 84. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto della Regia università di Messina.

Art. 1. — E' sostituito dal seguente:

« La Regia università di Messina comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali;
4. Facoltà di medicina veterinaria;
5. Facoltà di farmacia ».

Gli articoli 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 14. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Il corso degli studi ha la durata di anni quattro.

I laureati in giurisprudenza possono ottenere la laurea in scienze politiche seguendo un altro anno di studi. La medesima disposizione è applicabile ai laureati in scienze politiche per il conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Art. 15. — Le materie d'insegnamento nella Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e teoria generale del diritto;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Diritto civile (biennale);
4. Istituzioni e storia del diritto romano (biennale);
5. Diritto romano (biennale);
6. Diritto commerciale;
7. Diritto marittimo;
8. Storia del diritto italiano (biennale);
9. Diritto ecclesiastico;
10. Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
11. Diritto e procedura penale (biennale);
12. Istituzioni di diritto pubblico;
13. Diritto costituzionale;
14. Diritto internazionale (biennale);
15. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
16. Teoria generale dello Stato;
17. Diritto pubblico comparato;
18. Diritto sindacale e corporativo;
19. Filosofia del diritto;
20. Economia generale e corporativa;
21. Scienza delle finanze;
22. Statistica;
23. Politica e legislazione finanziaria;
24. Politica economica generale e corporativa.
25. Storia delle dottrine politiche;
26. Storia politica moderna;
27. Medicina legale;
28. Diritto coloniale;
29. Storia dei trattati.

Art. 16. — Nel manifesto annuale degli studi è indicato il piano di studio consigliato dalla Facoltà per il conseguimento di ciascuna delle lauree predette; ma lo studente è libero di modificare tale piano purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno ventuno materie di cui diciannove designate dalla Facoltà tra quelle sopraindicate e due da scegliere tra le medesime o tra altre che saranno ugualmente designate dalla Facoltà, e sempre fra quelle previste dallo statuto.

Tuttavia lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto civile e diritto romano se non ha superato gli esami di introduzione allo studio delle scienze giuridiche, istituzioni di diritto civile e istituzioni di diritto romano; non può superare gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico se non ha superato gli esami di introduzione allo studio delle scienze giuridiche; non può essere ammesso agli esami di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto pubblico comparato, diritto sindacale e corporativo se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; non può sostenere l'esame di diritto commerciale e di diritto marittimo se non ha superato l'esame di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e di istituzioni di diritto civile; non può sostenere l'esame di scienza delle finanze se non ha superato l'esame di economia generale e corporativa; non può sostenere l'esame di storia del diritto italiano se non ha superato l'esame di istituzioni e storia del diritto romano ».

Dopo l'art. 30 sono inseriti gli art. 31 a 35, contenenti le norme per le Facoltà di medicina veterinaria ed è, in conseguenza, modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

« *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 31. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Art. 32. — Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Zoologia applicata;
6. Anatomia degli animali domestici (biennale);
7. Esercitazioni anatomiche;
8. Anatomia applicata;
9. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
10. Ezoognosia ed etnografia;
11. Patologia generale ed anatomia patologica;
12. Idrobiologia ed ittiopatologia;
13. Farmacologia;
14. Zootecnia ed igiene zootecnica;
15. Podologia;
16. Patologia e clinica medica (biennale);
17. Patologia e clinica chirurgica (biennale);
18. Chirurgia operatoria;
19. Ostetricia e ginecologia;
20. Igiene, polizia sanitaria e ispezione annonaria;
21. Giurisprudenza e legislazione veterinaria.

Tutti gl'insegnamenti sopraindicati sono fondamentali ed obbligatori per il conseguimento della laurea.

Alcuni degl'insegnamenti medesimi possono dagli studenti essere seguiti presso altre Facoltà quando abbiano denominazione e programma uguali.

Art. 33. — Gli esami di profitto sono orali e si fanno per le singole materie d'insegnamento.

Gli esami che richiedono materiale cadaverico possono anche essere tenuti dal 16 maggio al 15 giugno.

Art. 34. — Per essere ammesso agli esami di profitto in ciascuna disciplina lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di frequenza alle lezioni ed esercitazioni relative.

Art. 35. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.

Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione ».

Art. 47 (già 42). — Nel primo comma le parole « la Scuola di farmacia » sono sostituite con le parole « le Facoltà di medicina veterinaria e di farmacia ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 778.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 779.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023, che impone speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023, che impone speciali tasse di compensazione su merci provenienti da Paesi che non estendono ai similari prodotti italiani i particolari favori da essi concessi a taluni prodotti di terzi Stati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 780.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 781.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 782.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 67, che sostituisce il penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 67, che sostituisce il penultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia, con la seguente modificazione:

Nel secondo comma dell'articolo unico, dopo la parola « deroghe » è aggiunta la parola « legislative ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 783.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 42, relativo alla istituzione dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 42, relativo alla istituzione dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 784.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 75, concernente l'abrogazione del R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge R. decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 75, concernente la abrogazione del R. decreto-legge 2 marzo 1933-XI, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprille 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1935-XIII, n. 785.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazione all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazioni all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 maggio 1935-XIII, n. 786.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1934, n. 2103, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio 1934-1935, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 13 dicembre 1934, n. 2063, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2103, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il decreto Reale 13 dicembre 1934-XIII, n. 2063, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 787.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) a costruire abitazioni nel comune di Augusta (Siracusa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di autorizzare l'Istituto stesso ad estendere la propria attività nel comune di Augusta (Siracusa), nel quale difettano case di abitazione per il personale civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di cui al R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è estesa al comune di Augusta (Siracusa).

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno emanate le norme per la rappresentanza dell'Istituto nel detto Comune.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1935-XIII, n. 788.

Assegnazione di fondi ai Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti destinati ad attenuare le conseguenze che produce l'attuale situazione economica e monetaria mondiale sul traffico e sui servizi delle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3.824.000 per assegnazioni alle Aziende dei Magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni — Marina mercantile — per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36, rispettivamente per L. 956.000 e L. 2.868.000.

La ripartizione fra le due Aziende della somma così stanziata e le relative erogazioni e destinazioni avranno luogo secondo le norme che saranno stabilite dal Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. 789.
Trasformazione della Compagnia carabinieri Reali della Somalia in Divisione carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 146;
Visto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, relativo alla istituzione della Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana,
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana, istituita con R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, è trasformata in Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana, con due compagnie e due tenenze, per provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico e per invigilare alla osservanza delle leggi e dei regolamenti nella detta Colonia.
L'organico della Divisione risulta dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana dipende dal Governo della Colonia, per il tramite del Comando del Regio Corpo truppe coloniali, per quanto ha tratto alla disciplina, e direttamente a tutti gli altri effetti.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 agosto 1933, n. 1297, e la tabella 1 ad esso allegata.
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto stesso sostituendo alla dizione « Compagnia carabinieri Reali della Somalia Italiana » quella « Divisione carabinieri Reali della Somalia Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 3. — MANCINI.

ORGANICO DELLA DIVISIONE CARABINIERI REALI DELLA SOMALIA ITALIANA

GRADO	Ufficiali	Sottufficiali		Militari di truppa nazionale		Truppa indigena		Quadrupedi	
		a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	a piedi	a cavallo	cavalli	muletti
Maggiori o Tenenti colonnelli CC. RR.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Capitani CC. RR.	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Tenenti CC. RR.	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Tenenti d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Marescialli maggiori	—	3	—	—	—	—	—	—	
Marescialli capi o d'alloggio	—	10	1	—	—	—	—	—	
Brigadieri	—	12	—	—	—	—	—	—	
Vicebrigadieri	—	5	—	—	—	—	—	—	
Appuntati o carabinieri	—	—	—	10	—	—	—	—	7
Jusbasci	—	—	—	—	—	22	1		
Bulucbasci	—	—	—	—	—	28	1	16	
Muntaz	—	—	—	—	—	46	3		
Zaptiè	—	—	—	—	—	309	20		
	6	30	1	10	—	405	25	21	7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le colonie e per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1935-XIII.
Costituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di una Commissione per la difesa dei formaggi tipici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la deliberazione in data 8 gennaio 1935-XIII della Corporazione della zootecnia e della pesca;
Vista la deliberazione in data 22 gennaio 1935-XIII, del Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di provvedere alla difesa dei formaggi tipici e alla disciplina dei consorzi volontari relativi;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, presso il Ministero delle corporazioni, una Commissione incaricata:

a) di definire i caratteri organolettici e la composizione dei formaggi indicati dalla Corporazione della zootecnia e della pesca nella riunione dell'8 gennaio 1935-XIII, come formaggi tipici da sottoporre al marchio;

b) di fissare i limiti di grasso che debbono possedere i singoli tipi di formaggio;

c) predisporre i tipi di marchio, di concerto con l'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

d) di determinare la zone geografiche interessanti il Consorzio interprovinciale del formaggio « grana » nelle sue sezioni: reggiano, parmigiano, lodigiano, lombardo ed emiliano;

e) di compilare il regolamento tipo per la disciplina dei Consorzi per i formaggi tipici.

La Commissione concreterà le sue proposte in una relazione da presentare al Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

La Commissione, prevista dall'art. 1 del presente decreto, è composta nel modo seguente:

Presidente:
Vezzani on. dott. Vittorino.

Membri:
Moretti on. Giuseppe;
Ghigi on. dott. Alessandro;
Mariani gr. uff. prof. dott. Mario, direttore generale dell'Agricoltura;
Anzilotti gr. uff. Eugenio, direttore generale del Commercio;
Santoro gr. uff. dott. Ernesto, direttore generale dell'Industria.

Segretario:
Purpura cav. dott. Rosario, delegato corporativo aggiunto.

Art. 3.

La Commissione si aggregherà, a titolo consultivo, gli esperti tecnici designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le rappresentanze sindacali per ciascuna delle Provincie interessate.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2242)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1935-XIII.
Varianti al decreto Ministeriale 28 febbraio 1935 concernente l'esportazione delle patate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933 con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate ed il decreto Misteriale 15 aprile 1935 con il quale furono apportate modificazioni alle norme stesse;
Considerata l'opportunità, in rapporto all'andamento stagionale, di prorogare per la campagna 1935 la data di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per le patate esportate dalla Campania e dalle Puglie;
Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Per la campagna 1935 la data di inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per le patate esportate dalla Campania e dalle Puglie è stabilito al 5 giugno invece che al 21 maggio.

Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Udine, compresa dalla strada carrozzabile Sequals-Usago-Lestans-Vacile-Sequals;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 marzo 1934, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito di L. 500.000 disposto a suo favore dal cav. Alessandro Bompiani di Torino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'istanza 9 corrente, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata, a norma dell'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, ad accettare il lascito di L. 500.000 di capitale nominale in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia redimibile 3,50 per cento, disposto dal cav. Alessandro Bompiani, con testamento olografo 16 ottobre 1934 pubblicato dal notaio Genetti di Torino, a favore dell'Istituto di protezione della maternità ed infanzia abbandonata, con sede in Torino, lascito che viene rivendicato dall'Opera nazionale predetta per il fatto che non risulta esistere in Torino un istituto avente la denominazione usata dal benefattore nel detto testamento;

Visto l'avviso ai successibili ex lege;

Visto l'esposto presentato il 24 aprile 1934 dagli eredi del cav. Alessandro Bompiani, col quale essi, pur non opponendosi a che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sia autorizzata ad accettare il lascito suddetto, chiedono che sia loro rilasciata dall'Opera stessa una dichiarazione che li esoneri da ogni responsabilità nei confronti di eventuali pretese di istituti aventi denominazioni che si avvicinino a quella indicata dal testatore;

Ritenuto che l'Opera nazionale predetta ha già rilasciato tale dichiarazione ed è pronta a consegnarla ai richiedenti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad accettare il lascito suindicato, la cui rendita sarà assegnata alla Federazione dell'Opera stessa in Torino per essere erogata a favore delle madri e dei fanciulli che si trovino in istato di abbandono.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1486)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Domenica Zubranich fu Bortolo ved. Barbirich, nata a Bescanuova di Veglia il 3 febbraio 1850 e residente a Trieste, Cedas di Contovello n. 236, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Soprani » e « Barbieri ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Domenica Zubranich ved. Barbirich, sono ridotti in « Soprani » e « Barbieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12833)

N. 11419-12424.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Röhrich di Antonio, nato a Ragusa il 22 marzo 1909 e residente a Trieste, via Petrarca n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Righi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Röhrich è ridotto in « Righi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12851)

N. 11419-11944.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Sardotsch fu Nicolò, nato a Trieste il 2 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Crispi n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Sardotsch è ridotto in « Sardo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12852)

N. 11419-9923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Satler di Francesco, nato a Trieste il 1° agosto 1900 e residente a Trieste, via Navali n. 29-*B*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stellari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Satler è ridotto in « Stellari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Ladovaz in Satler di Giuseppe, nata il 13 novembre 1907, moglie;
2. Antonia Luisa di Pietro, nata il 27 dicembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12853)

N. 11419-12426.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Schirza fu Luigi, nato a Trieste il 25 aprile 1904 e residente a Trieste, Ponzianino n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serra »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Schirza è ridotto in « Serra ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Subelli in Schirza fu Francesco, nata il 12 agosto 1905, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei ruoli previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12854)

N. 11419-12427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Schirza fu Luigi, nato a Trieste il 24 aprile 1902 e residente a Trieste, Piano S. Anna n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serra »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Schirza è ridotto in « Serra ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alma Sanus in Schirza di Giulio, nata il 10 dicembre 1904, moglie;
2. Romano di Ermanno, nato il 21 aprile 1930, figlio;
3. Maria di Ermanno, nata il 12 gennaio 1933, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12855)

N. 11419-9438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romualdo Schwarz di Augusto, nato a Divaccia il 26 giugno 1886 e residente a Trieste, viale III Armata n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romualdo Schwarz è ridotto in « Neri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mattea Bernardis in Schwarz di Pietro, nata il 10 ottobre 1897, moglie;
2. Romilda di Romualdo, nata il 17 novembre 1918, figlia;
3. Remigio di Romualdo, nato il 3 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12856)

N. 11419-9243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Scopaz di Antonio, nato a Ripenda il 14 aprile 1897 (Albona), e residente a Trieste, Rione del Re n. 332, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scopazzi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Scopaz è ridotto in « Scopazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Faraguna in Scopaz di Giovanni, nata il 17 aprile 1908, moglie;
2. Gianna di Antonio, nata il 5 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12857)

N. 11419-12707.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Sever fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Severi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Sever è ridotto in « Severi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Folla in Sever fu Raimondo, nata, il 2 aprile 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno - XI

Il prefetto: TIENGO.

(12858)

N. 11419-11947

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Simetich di Giorgio, nato a Trieste l'11 ottobre 1910 e residente a Trieste, via Cereria n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Simetich è ridotto in « Simonetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12859)

N. 11419-10054.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Stancic fu Giuseppe, nato a Baccia di Bisterza il 25 settembre 1887 e residente a Trieste, S. M. Madd. sup. n. 172, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Santi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Stancic è ridotto in « Santi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Vuga in Stancic di Pietro, nata il 6 marzo 1888, moglie;
2. Giuseppina di Michele, nata il 23 giugno 1913, figlia;
3. Floriano di Michele, nato il 23 agosto 1918, figlio;
4. Anna di Michele, nata l'11 febbraio 1920, figlia;
5. Darinca di Michele, nata l'8 novembre 1921, figlia;
6. Miranda di Michele, nata il 6 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12860)

N. 11419-11138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cesar di Giovanni, nato a Trieste, il 26 marzo 1899 e residente a Trieste, via Riborgo n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesari ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cesar è ridotto in Cesari.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128.

Media dei cambi e dei titoli
del 5 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,10
Inghilterra (Sterlina)	59,60
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	394 —
Argentina (Peso carta)	3,18
Belgio (Belga)	2,0525
Canadà (Dollaro)	12,10
Cecoslovacchia (Corona)	50,75
Danimarca (Corona)	2,665
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	2,995
Olanda (Fiorino)	8,185
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,75
Svezia (Corona)	3,075
Rendita 3,50 % (1906)	76,05
Id. 3,50 % (1902)	73,625
Id. 3 % lordo	57,625
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	74,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,675
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,20
Id. id. 5 % id. 1941	99,35
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90,275
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 187.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 1° febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Bertini Giuseppe fu Saulle per conto di Galassi Battista fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1493)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	810051	143,50	Vigliecca Giovanna-Teresa o Teresa-Giovanna di Paolo, minore sotto la p. p. del padre domt. a Torino.	Vigliecca *Lucia-Giovanna-Giuseppina* di Paolo, minore, ecc., come contro.
» »	832025 832026	700 — 350 —	Cortese Carmen } di Enrico, domt. a Cortese Maria-Francesca } Genova; vincolate di usufrutto.	Cortese Carmen } di Enrico, *minori* Cortese Maria-Francesca } *sotto la p. p. del padre*, dom. a Genova; vincolate di usufrutto.
Prestito Naz. 4,50 % 3,50 % Redimibile	12010 49391 86464	22,50 126 — 17,50	Scaglia *Arturo* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Ongarato Santina di Giovanni, ved. Scaglia, domt. in Acqui (Alessandria).	Scaglia *Roberto-Arturo* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	365531	91 —	Fiore *Vincenza* fu *Antonio*, moglie di Calabrese Giovanni, dom. a Bracigliano (Salerno), vincolata.	Fiore *Maria-Vincenza* fu *Domenico-Antonio*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
» »	177445 177446	875 — 875 —	Orfanotrofio Riberia } in Vigevano (Pavia); Orfanotrofio Merula } con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Pezzali Giovanni Battista fu *Giovanni* e Grugnetti Emilia fu Vincenzo, dom. a Vigevano (Pavia).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente ai coniugi Pezzoli Giovanni Battista fu *Giacomo* e Grugnetti Emilia fu Vincenzo, dom. come contro.
Cons. 5%	184634	185 —	Parrocchia di Ronco Canavese (Torino); con usufrutto vitalizio a Ferraris *Margherita* fu Paolo, ved. di Peronino Giusto e moglie in seconde nozze di Cavalli Antonio fu Francesco, dom. a Ronco Canavese.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Ferraris *Maria-Margherita* fu Paolo, vedova, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	267924	248,50	Manzoni Andreina fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Invernizzi Margherita detta Rita fu Luigi, ved. Manzoni, dom. a Cremeno (Como).	Manzoni *Andreina* fu Ferdinando, minore, ecc., come contro.
»	211368	17,50	Ricci *Elena* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Mattoni Annunziata di Marco, ved. di Ricci Agostino, dom. a Firenze.	Ricci *Elvira* fu Agostino, minore, ecc., come contro.
»	73368	70 —	Valz Gen *Severina* fu Giovan Maria, ved. di *Rabbia* Giacomo, dom. a S. Giuseppe in Casto (Novara).	Valz Gen *Antonia-Maria-Severina* fu Giovan Maria, ved. di *Trabbia* Giacomo, dom. come contro.
»	58007	350 —	Chiara Alfonso fu *Domenico*, dom. a Santomenna (Salerno).	Chiara Alfonso fu *Donato*, dom. come contro.
Cons. 3,50 %	239916	14 —	Piumetti Teresa di *Carlo*, moglie di Giovannini Giacomo, dom. a Scarnafiggi (Cuneo).	Piumetti Teresa *Adelaide* di *Bartolomeo*, moglie, ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	97718	14 —	*Vittore* Ercole di Vincenzo, dom. a Roma.	*Vettori* Ercole di Vincenzo, dom. a Roma.
»	298527	1,050 —	Tagliabue Alberto fu Edoardo, minore sotto la tutela di Tagliabue Francesco di Adeodato, dom. a Cantù (Como); con usuf. vital. a Maspero *Luigia* fu Pietro, ved. di Terraneo Giovanni Antonio, domicil. a Cantù (Como).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Maspero *Maria-Luigia* fu Pietro, vedova, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3, 50 % Redimibile	301897	8 750 —	Consolo *Enrichetta Pasquina* fu Gabriele, vedova di Goldschmiedt *Edoardo*, dom. a Verona	Consolo *Pasquina-Enrichetta* fu Gabriele, vedova di Goldschmiedt *Elia-Edoardo*, dom. a Verona
»	70017	70 —	Masoero *Vincenzo* fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Amelia Del Bo, ved. Masoero, dom. a Milano	Masoero *Vincenza-Maria* fu Enrico, minore, ecc., come contro
»	76606	210 —	*Giuli* Maria Virginia di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Paglieta (Teramo).	*Giulii* Maria Virginia di Giuseppe, minore, ecc., come contro
Buoni tesoro novennali nominativi 7ª Serie (1934)	690 691	1 500 — 5 000 —	Mutti Lilia fu *Francesco-Tommaso* minore sotto la p. p. della madre Armandola Elvira, ved. Mutti. Il primo buono è con usufrutto ad Armandola Elvira ved. di Mutti *Francesco-Tommaso*.	Mutti Lilia fu *Tomaso*, minore, ecc., come contro. Il primo buono è con usufrutto ad Armandola Elvira, ved. di Mutti *Tomaso*.
3, 50 % Redimibile	61147	700 —	Fezzi Ercole di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pizzighettone (Cremona)	Fezzi Ercole di *Aurelio-Angelo*, minore, ecc. come contro
»	85678	350 —	Fezzi Ercole di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre Fezzi *Angelo*, dom. a Pizzighettone (Cremona).	Fezzi Ercole di *Aurelio-Angelo*, minore sotto la p. p. del padre Fezzi *Aurelio-Angelo*, dom. come contro
»	322687	84 —	Rossi Francesco fu *Battista*, presunto assente rappresentato dal curatore Rossi Attilio fu Angelo, dom. a Binago (Como)	Rossi Francesco fu *Carlo*, presunto assente, ecc., come contro.
»	74135	175 —	*Iorato* Giovanni fu Salvatore, dom. a Vittoria (Siracusa).	*Iurato* Giovanni fu Salvatore, dom. a Vittoria (Siracusa).
Cons. 5 %	199569	400 —	*Baiano* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York	*Boiano* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York.
»	160682	250 —	*Buiano* Giuseppe di Giovanni, dom. a Gallo (Caserta)	*Boiano* Giuseppe di Giovanni, dom. come contro
3, 50 % Redimibile	162961	3 500 —	Bramante Andrea Teresio fu Carlo, dom. a Novara; con usufrutto vitalizio a Bramante *Adelina* fu Andrea, nubile, dom. a Novara.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bramante *Chiara-Adele* fu Andrea, nubile, dom. a Novara.
»	105137	35 —	Oddo *Rosina* fu Rosario, *minore sotto la p. p. della madre Tedesco Felicia fu Calogero, ved. di Oddo Rosario*, dom. a Palermo, vincolata di usufrutto.	Oddo *Rosa* fu Rosario, *moglie di Lo Porto Rosario* dom. in Alimena (Palermo), vincolata di usufrutto.
»	91446	14 —	*Tessariol* Domenico di Pietro, dom. a Soffratta (Treviso)	*Terzariol* Domenico di Pietro, dom. come contro.
Cons. 3, 50 %	495736 422122	77 — 613, 50	Gamba Susanna di Giovanni, moglie di Della valle *Celestino*, dom. a Civiasco (Novara	Gamba Susanna di Giovanni, moglie di Dellavalle *Felice-Celestino*, dom. come contro.
3, 50 % Redimibile	320715	262, 50	Ceccarelli *Paolina* fu Lorenzo, minore sotto la tutela di Magliacca Alberto fu Pietro, domiciliato a Foce d'Amelia (Perugia)	Ceccarelli *Maria* fu Lorenzo, minore, ecc., come contro.
»	428389	700 —	Baroni Celeste fu Luigi, con usufrutto vitalizio a Moiraghi *Terzilla* fu Luigi, dom. a Milano.	Baroni Celeste fu Luigi, con usufrutto vitalizio a Moiraghi *Edvige-Tersilla* fu Luigi, dom. a Milano.
»	38055	140 —	*Scaragli* Pietro fu *Andrea*, dom. a Terontola (Arezzo).	*Sgaragli* Pietro fu *Luigi*, dom. come contro.
Cons. 3, 50 %	599775	175 —	Cesano *Luigi* di Pasquale, dom. a Pinerolo (Torino).	Cesano *Domenico-Luigi-Alberto* di Pasquale, dom. come contro.
3, 50 % Redimibile	223309	315 —	Zordan *Caterina* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Zordan Maria fu Vincenzo, ved. di Zordan Pietro, dom. a Cogollo del Cengio (Vicenza).	Zordan *Caterino* fu Pietro, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 44

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	175165	136,50	Barbieri Luisa di Edoardo, nubile, domt. a Roma; con usufrutto vitalizio a Ester Silvera *Oliva* fu *Antonio*, ved. di Perrean Luigi, domt. a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Silvera Ester fu *Eustasio*, ved. ecc. come contro.
»	171712	259 —	Favia Teresa fu Vincenzo, moglie di *De Jacomo* Giovanni fu Francesco, domt. a Gioia del Colle (Bari) vincolata.	Favia Teresa fu Vincenzo, moglie di *Jacono* Giovanni fu Francesco, domt. come contro, vincolata.
»	258143	805 —	Rodari Attilia fu Ferrante, minore sotto la p. p. della madre Brianzoni *Lina* fu Antonio, ved. Rodari, domt. a Luino (Varese); con usufrutto vital. a Brianzoni *Lina* fu Antonio, ved. Rodari, domt. a Luino.	Rodari Attilia fu Ferrante, minore sotto la p. p. della madre Brianzoni *Carolina* fu Antonio ecc. come contro; con usufrutto vit. a Brianzoni *Carolina* ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	356605	2,100 —	Giudice Maria Luisa di *Tito*, domt. a Genova, vincolata.	Giudice Maria Luisa di *Giuseppe Tito*, domt. a Genova, vincolata.
» »	430423 430147	304,50 304,50	Giardina Teresa } fu Giuseppe, domt. a Giardina Giuseppe } Caltagirone (Catania).	Giardina Teresa } fu Giuseppe, *minori* Giardina Giuseppe } *sotto la p. p. della madre Rapisarda Rosaria fu Stefano, ved. Giardina*, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	711518	1,232 —	Pio Monte della Misericordia in Napoli; con usuf. a Bessler de Wattingen *Elisabetta* fu Alfonso, ved. di Francesco Amalfitani, domt. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto a Bessler de Wattingen *Elisa* fu Alfonso, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	477623	615 —	Soler Laura fu Antonio in Onofrio, domt. a Palermo con usuf. a Perrier *Henriette* fu *Alfredo*, ved. Ciotti, domt. a Palermo.	Intestata come contro, con usuf. a Perrier *Letizia-Maria-Enrichetta* fu *Carlo*, ved. ecc. come contro.
»	477626	615 —	Eredi di Soler Giovanni fu Antonio, domt. a Palermo con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3,50 % (1902)	41812	182 —	Eredi di Soler Giovanna fu Antonio, domt. a Palermo, con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	41809	182 —	Soler Laura fu Antonio in Onofrio, domt. a Palermo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3,50 % Redimibile	46864 55592	42 — 87,50	Silva *Clotilde* fu Aristodemo moglie di Volpati Giovanni, domt. a Vigevano (Pavia).	Silva *Anna-Maria-Clotilde* fu Aristodemo, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1293)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Concorso a cinque posti di veterinario condotto nella provincia di Rieti.

Dal giorno 28 maggio a tutto il 31 agosto 1935-XIII, è aperto pubblico concorso per titoli ed esami per i seguenti posti di veterinario condotto con gli assegni per ciascuno indicati:

1. Consorzio Forano Sabino, Stimigliano, Selci Sabino; sede del Consorzio: Forano; popolazione 4395; estensione km. quadrati 38; stipendio iniziale L. 8500; aumenti periodici del decimo: 5 quadriennali; indennità mezzo di trasporto: L. 2500 per automobile, L. 1600 per motocicletta.

2. Leonessa; popolazione 6402; estensione km. quadrati 220; stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo: 4 quinquennali; indennità mezzo di trasporto: L. 2500.

3. Consorzio Posta, Borbona, Cittareale; sede del Consorzio: Posta: popolazione 6410; estensione km. quadrati 170; stipendio iniziale L. 9500; aumenti periodici del decimo: 5 quadriennali; indennità mezzo di trasporto: L. 2500.

4. Consorzio Rivodutri, Morro Reatino, Labro, Poggio Bustone; sede del Consorzio: Rivodutri; popolazione 6300; estensione km. quadrati 90; stipendio iniziale L. 8500; aumenti periodici del decimo: 5 quadriennali; indennità mezzo di trasporto: L. 1000.

5. Consorzio Torri in Sabina, Montebuono, Tarano Sabino; sede del Consorzio: Torri in Sabina; popolazione 5200; estensione km. quadrati 64; stipendio iniziale L. 8500, aumenti periodici del decimo: 5 quadriennali; indennità mezzo di trasporto: L. 1500.

Tanto lo stipendio come l'indennità di mezzo di trasporto sono soggetti alle riduzioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e alle altre trattenute di legge.

Per l'ammissione al concorso valgono le disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Le prove di esame saranno quelle stabilite nel programma particolareggiato di cui al decreto del Ministero dell'interno del 15 aprile 1935.

Rieti, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: GIACONE.

(2235)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Concorsi a posti di levatrice condotta.

Comune di Trieste: 4 posti di levatrice condotta, di cui tre per condotta urbana e uno per condotta rurale. Stipendio iniziale di L. 1500 aumentato di L. 125 dopo due anni e di L. 165 ogni quinquennio e per cinque quinquenni. È inoltre assegnata un'indennità di caroviveri di L. 750 annue, una indennità di L. 460 per mezzo di trasporto per le condotte urbane e di L. 800 per la condotta rurale. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Cossana: una levatrice condotta per il territorio dell'intero Comune di 1666 abitanti. Stipendio iniziale di L. 1500 con dieci aumenti biennali del ventesimo e una indennità di L. 160 per mezzo di trasporto. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Crenovizza: una levatrice condotta per il territorio dell'intero Comune di 2542 abitanti. Stipendio iniziale di L. 3000 con cinque aumenti quinquennali del decimo. È inoltre accordata per i servizi a distanza maggiore di km. 3 dal capoluogo una indennità di trasferta nella misura fissata dal decreto del Ministero dell'interno 23 febbraio 1933. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Postumia Grotte: una levatrice condotta del 1° reparto con sede nel capoluogo; una levatrice condotta del 2° reparto con sede nella frazione di Studeno. Popolazione del 1° reparto 5200 abitanti, del 2° reparto 1492 abitanti. Stipendio iniziale L. 2000 con cinque aumenti quinquennali del decimo. Per servizi a distanza maggiore di 3 km. dalla sede una indennità variabile da L. 25 a L. 45 a seconda della distanza. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Senosecchia: una levatrice condotta per l'intero territorio del Comune con una popolazione di 1400 abitanti. Stipendio iniziale di L. 2000 con cinque quadrienni del decimo. Per i servizi a distanza maggiore di km. 3 dal capoluogo una indennità variabile da L. 5,25 alle L. 12, a seconda della distanza. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Sesana: una levatrice condotta per l'intero territorio del Comune con una popolazione di 3496 abitanti. Stipendio iniziale L. 3000 con cinque aumenti quinquennali del decimo. Per i servizi a distanza maggiore di km. 3 dal capoluogo una indennità di L. 1 a chilometro. Il tutto al lordo delle trattenute di legge. (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Comune di Muggia: una levatrice condotta per l'intero territorio del Comune con una popolazione di L. 12.000 abitanti. Stipendio iniziale L. 2000 con cinque aumenti quinquennali del decimo. È inoltre concessa una indennità per mezzo di trasporto di L. 150 annue. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

(2247)

Concorsi a posti di medico condotto.

Con decreto del 30 maggio 1935-XIII sono stati messi a concorso i seguenti posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935:

Comune di Trieste: 9 posti di medico condotto, di cui 5 per condotta urbana, uno per condotta rurale e 3 per medico condotto, a disposizione dell'Ufficio d'igiene municipale per la supplenza alle varie condotte del Comune e in aiuto ai medici condotti in caso di eccessivo lavoro. Stipendio iniziale L. 8600 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno, un supplemento di servizio di L. 2600, e caroviveri nella misura stabilita per gli impiegati comunali. Ove il numero dei poveri superi il migliaio una indennità di L. 2 per ogni iscritto in più. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Consorzio medico Ronchi dei Legionari, Doberdò e Staranzano: un medico condotto consorziale per l'intero territorio dei tre Comuni aventi una popolazione di 9776 abitanti: stipendio iniziale di L. 14.000 con quattro aumenti quadriennali del decimo. È inoltre assegnata una indennità caroviveri come per legge e una indennità di L. 2500 per mezzo di trasporto. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

Consorzio medico Divaccia, Cave Auremiane e Corgnale: un medico condotto consorziale per l'intero territorio dei tre Comuni con popolazione di 4940 abitanti. Lo stipendio iniziale è di L. 12.000 con quattro aumenti quadriennali del decimo. È inoltre assegnata l'indennità caroviveri come per legge, una indennità di alloggio di L. 1800 e l'indennità per mezzo di trasporto di L. 3000 se automobile e L. 1500 se motociclo. Il tutto al lordo delle trattenute di legge (Regi decreti 21 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561).

(2246)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.